



[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 14/04/2017

N. 04615/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04802/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4802 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Roberto Amich, Buccheri Alessandra, Caliolo Daniele, Campagna Marco, Cauteruccio Gianluca, D'Arrigo Agostino, Famà Antonia Maria, Fois Massimiliano, Frenda Salvatore, Fronte Lorenzo, Gualtieri Domenico Salvatore, Licari Lucia Gloria, Lucarelli Fabio Girolamo, Maimone Gioacchino, Maiorino Alfonso, Maisto Elisabetta, Mazzolena Francesco, Ottimo Francesco, Pirano Corrado, Revegilia Enrico, Rubino Rosario, Scuncia Demetrio, Sorce Massimo, Zarbano Francesco, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Mario Pasquale Augusto C.F. GSTLRT63D21I467W, Corrado Resta C.F. RSTCRD85B01H052R, con domicilio eletto presso Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale del Molise, l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto ministeriale n. 106 del 26.02.2016 (medie - superiori);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, dell'Ufficio

Scolastico Regionale della Sicilia, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale delle Marche e di Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale del Molise e di Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, quanto al ricorso principale, che i ricorrenti, tutti insegnanti tecnico-pratici in possesso di titolo di studio (diploma di scuola secondaria superiore) valido ai fini dell'insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria, per le classi di concorso relative ad insegnamenti tecnico pratici (ITP) di cui alla Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tabella B, D.P.R. n. 19/2016 risultano esclusi dalla partecipazione al concorso de quo - per le classi di concorso e per le Regioni specificatamente indicate in epigrafe con riferimento a ciascun ricorrente - in ragione della clausola del bando di cui all'art.3, comma 1 del D.D. n.106/2016 impugnato;

Vista la memoria depositata dall'amministrazione in data 20 aprile 2016, nella quale è stato ribadito il valore non abilitante all'insegnamento dei diplomi quinquennali ITP da un lato, e dall'altro è stato evidenziato che tali categorie di docenti hanno avuto la possibilità di abilitarsi con abilitazioni riservate e PAS;

Vista l'ordinanza n. 3251/2016 del 15/6/2016 con cui la Sezione Collegio- sulla base delle argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 1836 del 18 maggio 2016 - ha accolto l'istanza cautelare disponendo l'ammissione dei ricorrenti alle prove di concorso;

Rilevato che, successivamente parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti, evidenziando che i ricorrenti non sono stati invitati a sostenere le prove suppletive, mentre nel frattempo sono state pubblicate le graduatorie di merito dei concorsi in oggetto, delle quali è chiesto l'annullamento per invalidità derivata dai vizi dedotti con il ricorso principale;

Rilevato che il ricorso e i motivi aggiunti non appaiono manifestamente infondati, in considerazione della acclarata mancata attivazione di percorsi di formazione "ordinaria" per le classi di insegnamento tecnico-pratiche e, pertanto, occorre procedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero dei possibili controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra pertanto, in accoglimento dell'istanza allo scopo avanzata da parte ricorrente, ai

sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso e dei motivi aggiunti;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza,

in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena

l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione alla pubblica udienza del 18 luglio 2017.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

